

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



23892/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Adottabilità di minori.

R.G.N. 15352/2012

R.G.N. 16082/2012

Cron. 23892

Rep. ✓

Ud. 19/06/2013

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 15352-2012 proposto da:

IS, nella

qualità di curatore speciale del minore DF

, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sè medesima;

- ricorrente -

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

2013

contro

1097

AI, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
GUERCI LUCIANA, giusta procura a margine del  
controricorso;

FM, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
COLLI MARIA VITTORIA, giusta procura in calce al  
controricorso;

- controricorrenti -

contro

MM, TUTORE PROVVISORIO DEL MINORE  
DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI  
SERVIZI SOCIALI C.I.S.S. DI C, PROCURATORE  
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI  
APPELLO DI TORINO;

- intimati -

sul ricorso 16082-2012 proposto da:

PG,

nella qualità di tutore provvisorio del minore

DF, domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
NAGGAR MAGDA N., giusta procura a margine del  
ricorso;

- ricorrente -

**contro**

AI [redacted], domiciliata  
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA  
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e  
difesa dall'avvocato GUERCI LUCIANA, giusta procura  
a margine del controricorso;

MM [redacted], domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
COLLI MARIA VITTORIA, giusta procura in calce al  
controricorso;

**- controricorrenti -**

**contro**

FM [redacted], IS [redacted] NELLA QUALITÀ DI  
CURATORE SPECIALE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA  
CORTE D'APPELLO DI TORINO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 433/2012 della CORTE  
D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 19/06/2013 dal Consigliere  
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente P [redacted], l'Avvocato MAGDA  
NAGGAR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente A [redacted], l'Avvocato

MONICA MARUCCI, con delega, che ha chiesto il  
rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha  
concluso, previa riunione del n.15352/12 al  
n.16082/12, per il rigetto dei ricorsi.

CASSAZIONE.net



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 3/02/2011, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità del minore .

Avverso tale sentenza ricorrevano in appello, con separati ricorsi, la madre del minore, , la nonna paterna, , il padre, . Si costituivano in giudizio il tutore e il curatore speciale del minore, e chiedevano il rigetto dei gravami.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 7 maggio 2012, accoglieva gli appelli e revocava la dichiarazione di adottabilità del minore.

Ricorrono per cassazione, separatamente, il curatore speciale e il tutore del minore.

Resiste ad entrambi i ricorsi, con due controricorsi, la madre dei minori.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi proposti contro la medesima sentenza e recanti numeri di ruolo differenti.

Con il primo motivo, il tutore del minore lamenta violazione degli artt. 1, 8 e 12 L. 184/1983; nonché dell'art. 3 Convenzione Onu per i diritti del fanciullo,

in ordine alla situazione di abbandono del minore e al rapporto con i genitori ed i parenti; degli artt. 116 cpc e 2697 c.c., e vizio di motivazione, in tema di valutazione delle prove ; con il secondo violazione degli artt. 1, 2, 4, 5, 15 L. 184/83 e art. 3, predetta Convenzione ONU, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto superabile la grave difficoltà di genitori e parenti con l'affidamento del minore al nucleo che attualmente lo accoglie.

Con il primo motivo il curatore del minore, analogamente, lamenta violazione degli artt. 1, 2, 8 L. 184/83 e vizio di motivazione in ordine alla revoca dello stato di adottabilità, in ragione del mancato sostegno fornito al nucleo familiare di origine. Con il secondo, violazione degli artt. 1 e 8 L. 184/83 e vizio di motivazione, su tale revoca, in relazione a diversa valutazione della CTU. Con il terzo, violazione degli artt. 1 e 8 L. n. 184/1983, con riferimento ai caratteri della situazione di abbandono.

Va ribadito, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 7961 del 2010) che la legge sull'adozione non intende sanzionare il comportamento dei genitori, ma si ispira alla tutela esclusiva dell'interesse del minore. Può condividersi

l'affermazione per cui il minore stesso non può essere allontanato sempre e comunque dalla sua famiglia di origine, pur in presenza di gravi situazioni a rischio dei genitori, quali malattie mentali o tossicodipendenze; la permanenza o il ritorno del fanciullo in famiglia può peraltro verificarsi solo a condizione che tali situazioni siano risolvibili in tempi compatibili con quelli di crescita del minore oppure quando vi siano parenti che già abbiano assunto con lui rapporti significativi, in grado di svolgere una funzione genitoriale vicariante ed assicurare al minore stesso le condizioni morali e materiali per garantirgli un percorso di sviluppo corretto, sereno ed equilibrato.

Ovviamente la mera manifestazione di disponibilità dei genitori o dei parenti ad accudire i minori non rileva, se non accompagnata da comportamenti significativi, concretamente valutabili e tali, come si diceva, da assicurare lo sviluppo dei minori stessi, unico ed esclusivo criterio di riferimento per l'interprete (Cass. n. 4535 del 2010; Cass. n. 18219 del 2009).

I ricorsi vanno accolti, sulla base dei principi suindicati.

La motivazione del giudice a quo appare inadeguata e contraddittoria.

Da un lato la sentenza impugnata richiama profili di fatto, accertati in primo grado quali la forte conflittualità dei genitori, anche sul piano fisico, e la condizione di estrema fragilità della madre, nonché le risultanze della CTU in primo grado: nella madre si riscontrava una diagnosi di disturbo border-line di personalità, depressione ricorrente grave, con manifestazioni psicotiche, nel padre, un disturbo da uso di oppiacei, tipo dipendenza; si precisava altresì che la nonna non presentava disturbi mentali, anche se la sua capacità di giudizio, a causa di tratti di personalità peculiari, appariva compromessa; in conclusione, le prospettive di recupero dei genitori avrebbero richiesto interventi molto "strutturali", protratti nel tempo, in modo del tutto incompatibile con le necessità di crescita del minore (e dunque, al riguardo, ~~necessariamente~~ <sup>sembra</sup> verificava un'oggettiva inadeguatezza dei genitori, tale da incidere in modo grave ed "irreversibile" - compatibilmente con le esigenze di sviluppo del minore - su tale sviluppo: ciò che costituisce il presupposto per la dichiarazione di adottabilità per "mancanza di assistenza", ai sensi dell'art.8 L. n. 184 del 1983).

Il giudice a quo valorizza <sup>piuttosto</sup> l'audizione a chiarimenti della consulente, che conferma la presenza di elementi depressivi della madre, ma sembra escludere,

all'apparenza, quelli psicotici. Nulla dice peraltro la consulente sulla permanenza o modifica circa le gravi carenze dei genitori, incompatibili con la normale crescita e un adeguato sviluppo del minore.

La sentenza impugnata sembra invece esprimere una prognosi alternativa, fondata peraltro su elementi fattuali, e non supportata dal parere di un esperto: essa afferma che la madre ha effettuato un percorso terapeutico, migliorando il proprio profilo personale, il padre ha intensificato gli sforzi su un progetto del Sert, seguito le terapie, e chiesto ed ottenuto l'inserimento in comunità; la nonna paterna ha mostrato affetto ed attenzioni per il bambino, seguendo le indicazioni degli operatori.

Va in questi termini accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà, sulla base dei principi di diritto suindicati, con una valutazione ampia, approfondita e motivata, fornire una prognosi (positiva o negativa) circa un recupero, da parte dei genitori, se del caso con l'aiuto della nonna paterna, compatibile con i tempi di crescita del minore, eventualmente considerando l'opportunità di una nuova CTU e, comunque, di accurati accertamenti al riguardo. La




Corte si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.


La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Roma, 19 ~~aprile~~<sup>giugno</sup> 2013.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 22 OTT. 2013

Il Funzionario Olografico  
*Antonio Caracciolo*

Il Funzionario Olografico  
*Antonio Caracciolo*

CASSAZIONE.net